

La società semplice agricola tra flessibilità civilistica e deficit di rappresentazione pubblicitaria nel registro delle imprese: limiti del sistema e prospettive di riassetto

di Francesco Tedioli

1. La sezione speciale del registro delle imprese agricole: funzione e limiti della pubblicità-notizia. - 2. I soggetti iscrivibili: la società semplice tra specialità agricola e diritto comune. - 3. Competenza territoriale, documentazione iscrivibile e codici ATECO: le lacune della prassi camerale. - 4. Le attività connesse e il rischio di riqualificazione commerciale: il confine mobile dell'impresa agricola. - 5. Modifiche soggettive e oggettive della società semplice agricola: lacune normative e aggiornamento della posizione camerale. - 6. Il raccordo con la qualifica di imprenditore agricolo professionale: iscrizione camerale e accesso ai benefici di settore. - 7. Cancellazione d'ufficio e vuoti normativi: la posizione della società semplice agricola tra inerzia del sistema e rischi applicativi. - 8. Considerazioni conclusive: la società semplice agricola tra flessibilità civilistica e deficit di rappresentazione pubblicitaria.

1. - La sezione speciale del registro delle imprese agricole: funzione e limiti della pubblicità-notizia. Il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha inciso profondamente sul regime pubblicitario dell'impresa agricola. L'art. 2, comma 1, del decreto ha, infatti, istituito, presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, una sezione speciale destinata all'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. La disposizione si inserisce in una più ampia operazione di riordino della materia, che ha interessato contestualmente sia la nozione di imprenditore agricolo, significativamente ampliata mediante la riscrittura dell'art. 2135 c.c., sia il sistema delle forme organizzative attraverso cui l'attività agricola può essere esercitata¹. Sotto il profilo sistematico, tuttavia, la disciplina non può essere letta isolatamente, poiché si innesta su un assetto delle sezioni speciali del registro delle imprese originariamente costruito in termini di mera certificazione anagrafica e pubblicità-notizia. Nel modello previgente, infatti, l'iscrizione si limitava a rendere conoscibili ai terzi e alla pubblica amministrazione l'esistenza del soggetto e l'attività esercitata, senza produrre gli effetti tipici della pubblicità dichiarativa tipici della sezione ordinaria ai sensi dell'art. 2193 c.c.² e senza incidere sulla validità o sull'efficacia sostanziale degli atti³.

¹ Sulle società agricole v. S. CARMIGNANI, *Le società in agricoltura*, in questa Riv., 2009, 597 e ss.; ID., *Le società agricole*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Milano, 2011; G. CASAROTTO, *La prelazione agraria*, *ibidem*, 477; S. CARMIGNANI, *La società agricola coltivatore diretto tra riforma del settore agricolo e riforma del diritto societario*, in questa Riv., 2005, 417 e ss., la quale rileva come la società agricola di persone, al di là dello schermo societario, si fonda in sostanza sulla individualità dei singoli soci coltivatori diretti, essendo caratterizzata dalla «coesistenza dell'imputabilità unitaria (società) con la rilevanza delle persone fisiche socie».

² Sul piano applicativo, il richiamo all'art. 2193 c.c. operato dall'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 non si traduce in un'applicazione sempre uniforme del modello della pubblicità dichiarativa. In particolare, Cass. Sez. III 5 marzo 2019, n. 6302 (in questa Riv., 2019, 5, con nota di N. Rauseo, *Società agricola di persone e riscatto di fondo rustico: la Corte di cassazione afferma un nuovo orientamento sulla prova del requisito di coltivatore diretto*), in tema di prelazione e riscatto agrario ex art. 2, comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha affermato che l'indicazione dei soci coltivatori diretti nella sezione speciale del registro delle imprese costituisce requisito indispensabile per l'esercizio del diritto, escludendo la possibilità di prova *aliunde* «a differenza dell'art. 2193 c.c.». La pronuncia evidenzia come, in presenza di discipline speciali, l'efficacia della pubblicità camerale venga modulata in senso più rigoroso, fino ad assumere, sul piano funzionale, tratti non dissimili da quelli di una pubblicità vincolata.

³ Sul carattere originariamente meramente notiziale dell'iscrizione nella sezione speciale «riunificata» e sulla deroga introdotta dall'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 per imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici agricole, v. G. MARASÀ, *La pubblicità presso le sezioni speciali del Registro delle imprese: utile per inutile... vitiatur!*, in *Giur. comm.*, 2015, 622 ss.,

Proprio per questo, l'art. 2, d.lgs. n. 228/2001 assume un rilievo peculiare: sottraendo gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola al regime meramente notiziale della sezione speciale, la norma introduce una deroga espressa al modello generale della sezione speciale «riunificata», attribuendo all'iscrizione l'efficacia richiamata dall'art. 2193 c.c.⁴. Ne consegue che la pubblicità agricola non è più riducibile alla mera pubblicità-notizia, pur senza risultare integralmente assimilabile al regime della sezione ordinaria⁵.

Questa configurazione rende evidente la principale ambiguità della disciplina. La sezione speciale agricola resta, sul piano organizzativo, interna al modello delle sezioni speciali, ma se ne distacca sul piano funzionale, poiché il legislatore le attribuisce effetti più intensi proprio con riguardo al profilo della conoscenza legale. Da ciò deriva un disallineamento strutturale tra forma e funzione della pubblicità agricola: l'iscrizione non assume efficacia costitutiva, non sana vizi e non crea situazioni giuridiche soggettive, ma cessa al tempo stesso di essere una mera risultanza informativa. Essa viene, infatti, utilizzata, nella prassi applicativa, quale presupposto documentale o quale elemento istruttorio centrale per l'accesso a qualifiche, benefici e prerogative di settore. La risultanza della sezione speciale viene in rilievo, in particolare, ai fini del riconoscimento o della verifica della qualifica di imprenditore agricolo professionale, dell'accesso a regimi agevolativi di natura fiscale e creditizia, della fruizione di misure di sostegno collegate alla politica agricola e, più in generale, della dimostrazione della stabile riconducibilità del soggetto all'area dell'impresa agricola. In tal modo, uno strumento concepito come mezzo di conoscibilità finisce per operare, in specifici ambiti, come fattore di selezione e di legittimazione⁶. Un riscontro particolarmente significativo si coglie in materia di prelazione agraria, ove l'art. 2, comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 non introduce un requisito generale di iscrizione ai fini del riconoscimento del diritto, ma estende l'esercizio della prelazione e del riscatto agrario alle società agricole di persone, subordinandolo alla sussistenza – risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese – di una compagine nella quale almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto⁷.

spec. sul diverso regime degli effetti della sezione speciale agricola rispetto a quello generale. In senso conforme, già A. PAVONE LA ROSA, *La pubblicità degli atti di trasferimento dell'azienda*, *ivi*, 2003, 107 ss., spec. § 6; nello stesso quadro sistematico, G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2009, spec. § 2.1, legge nella previsione dell'efficacia di cui all'art. 2193 c.c. il segnale di una tendenziale generalizzazione del regime pubblicitario dell'impresa agricola.

⁴ C. IBBA, *Società semplici e registro delle imprese*, in *Orizzonti del dir. comm.*, 2025, 1, 25 ss., spec. § 4, il quale precisa, altresì, che, a seguito della deroga introdotta dall'art. 2, d.lgs. n. 228/2001, le norme codicistiche volte a consentire l'opponibilità mediante mezzi idonei (artt. 2266, 2267, 2290 c.c.) cessano di essere applicabili alle società semplici agricole per sopravvenuta incompatibilità con l'art. 2193, comma 1, c.c. Nello stesso senso v. O. CAGNASSO, *La società semplice*, nel *Trattato Sacco*, Torino, 1998, 59 ss., 78 ss., 120 s., 160 s., 229 s.; E. BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, 46, 109 ss. Ulteriori riferimenti in V. DONATIVI, *Del registro delle imprese. Dell'obbligo di registrazione*, nel *Commentario Scialoja-Branca-Galgano-De Nova*, Bologna, 2024, 691 ss. In sede giurisprudenziale, l'applicazione dell'efficacia dichiarativa alle risultanze camerali della società semplice agricola è confermata da Trib. Cagliari, Sez. spec. agr. 24 novembre 2025, n. 1896, in *OneLegale*, secondo cui le limitazioni al potere di rappresentanza iscritte nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi anche in difetto di loro effettiva conoscenza.

⁵ Sul richiamo espresso dell'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 all'efficacia di cui all'art. 2193 c.c. e sulla conseguente valorizzazione dell'iscrizione nella sezione speciale quale strumento di tutela dei terzi, v. G. BIANCHI, *La (complicata) prelazione della società agricola coltivatrice*, in *ConsulenzaAgricola*, 2020, 6, spec. ove si richiama Cass. Sez. III 5 marzo 2019, n. 6302, cit., che ha ritenuto ostativa, ai fini dell'esercizio del riscatto agrario da parte della società agricola di persone, l'omessa indicazione del socio coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese.

⁶ In giurisprudenza, si è affermato che, ai fini dell'esercizio del riscatto agrario da parte di una società agricola di persone, è necessario che il nominativo del socio in possesso della qualifica di coltivatore diretto risulti iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese, non essendo ammessa la prova del requisito con modalità diverse (Cass. Sez. III 5 marzo 2019, n. 6302, cit.).

⁷ Art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che, rispettivamente, impongono l'indicazione della qualifica di “società agricola” nella denominazione sociale e subordinano il riconoscimento del diritto di prelazione alla presenza di una base soggettiva qualificata (almeno metà dei soci coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese).

Resta, tuttavia, fermo che, sul piano della qualificazione dell'impresa, il dato formale dell'oggetto sociale o della risultanza camerale non può essere assunto in modo esclusivo o autosufficiente⁸, poiché la natura agricola dell'attività richiede pur sempre un accertamento sostanziale dell'attività concretamente esercitata⁹. È proprio questo intreccio tra il rafforzamento degli effetti della pubblicità e la persistente centralità del dato sostanziale a rendere la disciplina della sezione speciale agricola difficilmente riconducibile agli schemi tradizionali.

Il problema si accentua se si considera il rapporto tra l'art. 2 del d.lgs. n. 228/2001 e la disciplina generale del registro delle imprese contenuta nel d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581. Quest'ultima, concepita principalmente avendo riguardo alla pubblicità dell'impresa commerciale, si applica alla sezione speciale agricola solo entro i limiti della compatibilità. Proprio tale compatibilità, però, non è stata definita in termini compiuti dal legislatore. L'assenza di una disciplina regolamentare specificamente calibrata sulla peculiarità dell'impresa agricola ha lasciato ampio spazio a prassi camerali differenziate, tanto nella fase dell'iscrizione quanto in quella delle successive modifiche, della tenuta della posizione e degli eventuali procedimenti di cancellazione. Ne deriva una situazione paradossale: a una sezione speciale cui il legislatore attribuisce, per i soggetti agricoli, effetti più intensi di quelli normalmente propri di tale forma di pubblicità non corrisponde una disciplina altrettanto chiara e uniforme delle modalità applicative¹⁰.

In questo quadro, particolare rilievo assume la posizione della società semplice agricola. La sua inclusione tra i soggetti iscrivibili risponde a una logica coerente con la tradizione dell'impresa agricola organizzata in forma non commerciale e con la persistente specialità del relativo statuto¹¹. Tuttavia, proprio l'ingresso della società semplice nel circuito pubblicitario camerale mette in evidenza le insufficienze del modello normativo. La società semplice, infatti, è figura che non nasce per il mercato in senso commerciale, né per il sistema della pubblicità legale tipizzata; il suo inserimento nella sezione speciale avviene, dunque, attraverso un meccanismo che la rende visibile, ma senza disciplinare con pari puntualità i profili dinamici della sua vita organizzativa. A ciò si aggiunge un'ulteriore e non meno significativa incongruenza: la medesima sezione speciale continua, infatti, a ospitare, accanto alle società semplici agricole, anche le società semplici non agricole, pur assoggettandole a regimi pubblicitari differenti quanto agli effetti dell'iscri-

⁸ Emblematica in tal senso Cass. Sez. I 4 febbraio 2016, n. 2180, in *Onelegale*, secondo cui la prescrizione breve ex art. 2949 c.c. non si applica alle società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, sul presupposto che tale norma riguarderebbe esclusivamente i soggetti iscritti nella sezione ordinaria. La soluzione, già criticata in dottrina si fonda su un criterio - il diverso luogo dell'iscrizione - inidoneo a costituire la *ratio* della distinzione e non considera che le sezioni speciali sono parte integrante del registro delle imprese; essa costituisce, peraltro, un esempio significativo della tendenza giurisprudenziale a trattare l'iscrizione nella sezione speciale come pubblicità di rango inferiore, indipendentemente dagli effetti che la legge vi ricollega.

⁹ In questa direzione, Cass. Sez. I 13 luglio 2017, n. 17343, in *www.osservatorioagromafie.it*, secondo cui la natura agricola dell'impresa non può essere desunta in via esclusiva dal dato formale dell'oggetto sociale, richiedendo invece un accertamento in concreto dell'attività effettivamente esercitata; v. F. MAFFEZZONI, *Società agricola: oggetto sociale e fallimento*, in *IUS Crisi d'impresa*, 29 gennaio 2018, ove si evidenzia come, ai fini dell'esenzione dal fallimento, sia irrilevante la sola previsione statutaria di attività astrattamente commerciali, ove esse non risultino svolte in concreto ovvero assumano carattere meramente strumentale rispetto all'attività agricola principale. Nello stesso senso, Corte cost. 26 giugno 2025, n. 87, in *www.altalex.com*, la quale, con riguardo alla società semplice, ha ribadito che la fallibilità dell'ente e dei soci postula un accertamento sostanziale circa il carattere prevalentemente commerciale dell'attività esercitata, idoneo a superare il dato formale risultante dal tipo societario.

¹⁰ Nello stesso senso, G. MARASÀ, *op. cit.*, sottolinea l'irrazionalità complessiva del sistema, nel quale alla differenziazione degli effetti dell'iscrizione nelle sezioni speciali non corrisponde una coerente razionalizzazione degli interessi in gioco né una uniforme disciplina applicativa.

¹¹ Cass. Sez. I 16 febbraio 2012, n. 2286, in *Società*, 2012, 458, la quale esclude l'applicabilità alle società semplici della prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c., ritenuta riferibile alle sole società commerciali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, evidenziando come l'introduzione delle sezioni speciali non abbia inciso sulla natura non commerciale del tipo.

zione, con una disparità di trattamento che contribuisce a rendere sistematicamente instabile l'intero assetto¹². Ne derivano questioni particolarmente delicate in ordine alla documentazione da depositare, all'aggiornamento delle modifiche soggettive e oggettive, alla qualificazione dell'attività effettivamente esercitata e, soprattutto, al confine tra attività agricola in senso proprio e attività connesse suscettibili di alterare la permanenza del soggetto nell'area agricola.

Può, dunque, dirsi che la sezione speciale *ex art. 2, d.lgs. n. 228/2001* rappresenti un istituto strutturalmente ibrido. Essa non appartiene pienamente alla logica della pubblicità commerciale, ma neppure si esaurisce in una mera funzione informativa neutrale, poiché dalla sua operatività discendono conseguenze amministrative e pratiche di primario rilievo¹³. Più precisamente, si tratta di una forma di pubblicità che, pur collocata entro il modello organizzativo delle sezioni speciali, presenta per i soggetti agricoli effetti rafforzati sul piano della conoscenza legale e un'incidenza crescente sul piano dell'accesso ai regimi di settore. È proprio questa natura intermedia, solo parzialmente governata dal legislatore, a spiegare perché le difficoltà di iscrizione delle società semplici agricole non costituiscano inconvenienti meramente burocratici, ma riflettano, più in profondità, un problema di coordinamento tra statuto civilistico dell'impresa agricola, sistema della pubblicità legale e prassi amministrativa.

2. - I soggetti iscrivibili: la società semplice tra specialità agricola e diritto comune. L'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 individua i soggetti ammessi all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, ricomprendendovi gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola. La tripartizione non ha carattere meramente descrittivo, ma riflette una precisa opzione di sistema: il legislatore ha inteso mantenere l'impresa agricola, anche sul piano della pubblicità, entro un perimetro soggettivo coerente con la natura non commerciale dell'attività.

In questa prospettiva, la disposizione distingue nettamente tra i soggetti che accedono alla sezione speciale e quelli che, pur potendo esercitare attività agricola, restano assoggettati al diverso regime pubblicitario proprio dei tipi societari commerciali. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o per azioni, pur potendo esercitare attività agricola, non accedono al regime pubblicitario proprio della sezione speciale riservata ai soggetti indicati dall'art. 2, d.lgs. n. 228/2001, ma restano soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con applicazione del relativo statuto sul piano pubblicitario e organizzativo. La sezione speciale agricola, pertanto, non coincide con l'intera area dell'impresa agricola collettiva, ma individua, all'interno di essa, il segmento corrispondente ai modelli soggettivi che il legislatore ha ritenuto compatibili con una pubblicità attenuata e con una struttura non commerciale dell'organizzazione¹⁴.

In tale quadro, la posizione della società semplice merita un'attenzione distinta. Essa occupa, infatti, una collocazione peculiare nel sistema codicistico, poiché costituisce il tipo societario destinato all'esercizio di attività non commerciali. Proprio per questo, con riguardo all'agricoltura, la società semplice non rappresenta una figura eccezionale o marginale, ma il modello naturale della gestione collettiva dell'impresa quando l'attività si mantenga entro il perimetro dell'art. 2135 c.c. La sua presenza nella sezione speciale

¹² L'attribuzione dell'efficacia dichiarativa alle società semplici agricole ha eliminato una disparità rispetto ai soggetti iscritti nella sezione ordinaria, ma ne ha creata un'altra tra società semplici agricole e società semplici non agricole, entrambe iscritte nella medesima sezione speciale, ma sottoposte a regimi pubblicitari differenti quanto agli effetti dell'iscrizione.

¹³ Cass. Sez. II 12 ottobre 2012, n. 17500, in *Onelegale*, la quale, con riferimento alla società semplice non agricola, afferma che l'iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità-notizia e che la cancellazione determina l'inevitabilità del ricorso per cassazione successivamente proposto dalla società. La pronuncia conferma, dunque, che anche una pubblicità qualificata in termini notiziali può produrre effetti giuridici rilevanti; resta tuttavia distinto il regime della società semplice agricola, per la quale l'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 richiama l'efficacia di cui all'art. 2193 c.c.

¹⁴ In tal senso, il quadro più recente conferma che il legislatore di settore può attribuire specifici benefici o criteri preferenziali anche a soggetti diversi dalla società semplice agricola, senza tuttavia incidere automaticamente sul regime generale della pubblicità camerale: v. S. GARAVINI - M. MERCURI, *In vigore la nuova Legge che promuove i giovani imprenditori agricoli. Ulteriormente agevolati gli acquisti di fondi rustici*, in *ConsulenzaAgricola*, 2024, 4, 8.

non dipende, dunque, da una scelta contingente del legislatore del 2001, ma si ricollega alla più generale coerenza tra tipo societario adottato e natura dell'attività esercitata.

La società semplice, tra i soggetti collettivi, costituisce, pertanto, il referente centrale della disciplina in esame: essa non è soltanto uno dei soggetti ammessi all'iscrizione, ma il punto in cui la specialità del diritto agrario si innesta sulle categorie del diritto comune. Da un lato, infatti, la sua disciplina resta quella dettata dal codice civile; dall'altro, l'accesso alla sezione speciale presuppone che l'attività sociale conservi carattere agricolo in senso proprio o nei limiti consentiti dalla nozione di attività connessa. La società semplice agricola si colloca, così, in una posizione di cerniera tra due ordini normativi: il diritto societario comune, che ne disciplina struttura e funzionamento, e il diritto speciale dell'impresa agricola, che ne condiziona la qualificazione e la permanenza nell'area della specialità.

Un profilo peculiare riguarda la società semplice costituita di fatto. Poiché l'art. 2251 c.c. non impone la forma scritta *ad substantiam*, la società semplice può venire ad esistenza anche in assenza di un formale atto costitutivo, in forza del mero consenso dei soci e dell'effettivo esercizio in comune dell'attività. In linea teorica, ciò rende configurabile anche in agricoltura una società semplice di fatto. Tuttavia, proprio il carattere consensualistico del tipo societario entra in tensione con le esigenze della pubblicità camerale, che richiede pur sempre l'emersione di dati minimi identificativi concernenti i soci, la sede, l'oggetto e la rappresentanza. La questione, pertanto, non riguarda tanto l'ammissibilità civilistica della società semplice di fatto, quanto la possibilità di renderla compatibile con un sistema di iscrizione che postula un sufficiente livello di formalizzazione documentale.

Da questo inquadramento emerge già un dato essenziale: la disciplina dei soggetti iscrivibili non esaurisce una questione di mera classificazione nominale, ma pone un problema di coerenza tra tipo societario adottato, natura dell'attività esercitata e regime pubblicitario applicabile. È proprio con riguardo alla società semplice che tale problema assume il massimo rilievo operativo, rendendo necessario un esame specifico delle condizioni e delle modalità concrete dell'iscrizione.

3. - Competenza territoriale, documentazione iscrivibile e codici ATECO: le lacune della prassi camerale. Le criticità operative che accompagnano l'iscrizione della società semplice agricola nella sezione speciale del registro delle imprese emergono già nella fase iniziale del procedimento camerale e si concentrano, in particolare, attorno a tre profili: l'individuazione della competenza territoriale, la definizione della documentazione idonea all'iscrizione e la classificazione dell'attività mediante codici ATECO. Si tratta, solo in apparenza, di questioni meramente tecniche o procedurali. In realtà, proprio in questa fase preliminare si manifesta il limite strutturale del sistema: l'impresa agricola esercitata in forma di società semplice viene ricondotta entro schemi pubblicitari costruiti per fattispecie più formalizzate, con il risultato che l'operatore si trova a colmare, già al momento dell'iscrizione, lacune che il legislatore non ha disciplinato in modo espresso.

Un primo profilo problematico concerne la competenza territoriale dell'ufficio del registro delle imprese. Il sistema generale individua quale criterio ordinario di collegamento la sede dell'impresa. Si tratta di una soluzione coerente con la logica dell'impresa commerciale, ma meno agevole da applicare alla società semplice agricola, la cui attività è strutturalmente ancorata a un dato territoriale materiale, rappresentato dal fondo, dal centro aziendale o, più in generale, dal luogo in cui si svolge l'attività produttiva. La dissociazione tra sede legale e luogo di esercizio dell'attività non è affatto infrequente: essa ricorre, ad esempio, quando i terreni siano ubicati in una Provincia diversa da quella della sede indicata nell'atto costitutivo, ovvero quando la sede venga fissata convenzionalmente presso lo studio del professionista incaricato o presso altro recapito privo di effettivo radicamento nella realtà aziendale. In tali ipotesi, il criterio formale della sede rischia di attribuire la competenza a un ufficio camerale privo di un collegamento sostanziale con l'impresa agricola, con possibili ricadute sia sulla fase istruttoria, sia su quella dell'aggiornamento della posizione. Manca, infatti, una disciplina specifica per l'impresa agricola plurilocalizzata o, comunque, caratterizzata da una dissociazione tra sede formale e localizzazione produttiva dell'attività; né la prassi

camerale sembra avere elaborato criteri sufficientemente uniformi per comporre tale frizione.

Un secondo ordine di problemi riguarda la documentazione iscrivibile. Per le società commerciali, il contenuto del fascicolo camerale e gli atti soggetti a deposito trovano una disciplina sufficientemente dettagliata. Con riguardo alla società semplice agricola, invece, il quadro si presenta sensibilmente più incerto. Il punto di partenza è noto: la società semplice, ai sensi dell'art. 2251 c.c., non richiede la forma scritta *ad substantiam*. Tuttavia, l'accesso al registro delle imprese esige necessariamente che la struttura soggettiva e organizzativa della società emerga in termini sufficientemente chiari e documentabili. È proprio in questo passaggio che si apre la principale area di incertezza. Né la legge, né la normativa regolamentare individuano in modo puntuale quale forma debba assumere l'atto costitutivo ai fini dell'iscrizione, quale contenuto minimo esso debba presentare, né secondo quali modalità debbano essere documentate le successive modifiche relative ai soci, alla sede, all'oggetto o ai poteri di rappresentanza. In assenza di una disciplina uniforme, la prassi degli uffici camerali si è sviluppata in modo differenziato: vi sono uffici che richiedono forme documentali più rigorose, altri che accettano atti meno strutturati, altri ancora che subordinano l'iscrizione alla produzione di documentazione integrativa concernente, ad esempio, la disponibilità dei fondi o la specificazione dell'attività esercitata. Il risultato è una significativa variabilità applicativa, che incide direttamente sulla prevedibilità dell'esito della pratica e, in definitiva, sulla certezza giuridica degli operatori.

Un terzo profilo di criticità concerne la classificazione dell'attività mediante codici ATECO. In linea teorica, tali codici rispondono a finalità di classificazione statistica e amministrativa; nella prassi camerale, tuttavia, essi assumono, spesso, un rilievo ben più incisivo, poiché vengono utilizzati come indice sintetico della qualificazione dell'attività dichiarata. È qui che emerge con particolare evidenza la distanza tra la logica della classificazione amministrativa e la struttura normativa dell'art. 2135 c.c. La nozione civilistica di attività agricola, specie dopo la riforma del 2001, si fonda su un criterio sostanziale e funzionale, capace di ricomprendere, accanto alle attività essenziali, anche un'area più ampia di attività connesse. La sua traduzione in codici ATECO non rappresenta, pertanto, una mera operazione descrittiva, ma un passaggio che nella prassi tende a incidere sulla stessa percezione amministrativa della natura dell'attività esercitata. Ciò nonostante, oggetti sociali molto simili possono ricevere inquadramenti differenti a seconda dell'ufficio camerale competente, con effetti pratici non irrilevanti, soprattutto quando dalla classificazione dipendano ulteriori valutazioni amministrative o l'accesso a specifiche misure di sostegno.

La difficoltà aumenta quando l'oggetto sociale ricomprende attività che, pur potendo essere ricondotte all'area agricola o a quella delle attività connesse, si collocano in settori caratterizzati da crescente complessità applicativa, come l'agriturismo, la fattoria didattica o la produzione energetica in ambito agricolo. In tali casi, il codice ATECO non costituisce soltanto uno strumento descrittivo, ma tende a diventare, nella prassi, il veicolo attraverso cui l'ufficio camerale opera una prima – e talvolta decisiva – qualificazione dell'attività, con il rischio di sovrapporre impropriamente il piano della classificazione amministrativa a quello della qualificazione giuridica. Il problema è tanto più evidente ove si consideri che, proprio nelle discipline agevolative più recenti, l'individuazione della natura agricola dell'impresa si innesta su definizioni soggettive e oggettive non sempre perfettamente coordinate, sì che un dato classificatorio pensato per finalità amministrative finisce, di fatto, per assumere rilievo anche sul terreno dell'accesso ai benefici¹⁵. Il quadro che emerge è, dunque, quello di un sistema nel quale la fase di accesso alla sezione speciale non si risolve in una mera registrazione di dati predefiniti, ma resta esposta a un elevato tasso di frammentazione interpretativa. Proprio nella determinazione della competenza territoriale, nella valutazione della sufficienza documentale e nella scelta del codice ATECO si manifesta la persistente difficoltà di ricondurre la società semplice agricola entro criteri applicativi uniformi, con la conseguenza che l'esito della

¹⁵ In questa direzione, il più recente quadro normativo conferma come la qualificazione dell'impresa agricola si intrecci sempre più spesso con definizioni soggettive e oggettive non perfettamente coordinate: v. S. GARAVINI - M. MERCURI, *op. cit.*, che evidenziano il difetto di coordinamento tra la nozione di impresa giovanile agricola ex l. 15 marzo 2024, n. 36 e quella di imprenditore agricolo professionale ex d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

pratica dipende ancora, in misura non trascurabile, dagli orientamenti del singolo ufficio camerale.

4. - Le attività connesse e il rischio di riqualificazione commerciale: il confine mobile dell'impresa agricola. La nozione di attività connessa costituisce uno dei punti di maggiore complessità dell'intera disciplina dell'impresa agricola. L'art. 2135, comma 3, c.c., nella formulazione risultante dalla riforma del 2001, ricomprende nell'area agricola le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge. Il criterio unificante è quello della prevalenza, intesa come nesso sostanziale che mantiene l'attività ulteriore entro l'orbita dell'impresa agricola. Tale criterio, tuttavia, non presenta carattere statico. La prevalenza non può essere verificata soltanto sul piano astratto dell'oggetto sociale, ma deve essere accertata alla luce dell'attività effettivamente esercitata e del concreto assetto organizzativo dell'impresa. È proprio qui che la nozione di attività connessa rivela la sua maggiore problematicità applicativa: il confine tra impresa agricola e impresa commerciale non è predeterminato in via normativa, ma dipende dalla persistenza, nel caso concreto, di un rapporto di strumentalità e subordinazione funzionale rispetto all'attività agricola principale.

Quando le attività ulteriori cessano di presentarsi come prosecuzione funzionale dell'attività agricola principale e acquistano una consistenza economica e organizzativa tale da renderle autonome rispetto al nucleo agricolo originario, il presupposto stesso della connessione viene meno. In tale eventualità non si determina soltanto una diversa lettura descrittiva dell'attività, ma si apre un problema più radicale di coerenza tra attività effettiva, qualificazione giuridica del soggetto e regime pubblicitario applicabile. Per la società semplice, ciò assume rilievo particolare, perché questo tipo societario è strutturalmente destinato all'esercizio di attività non commerciale; ne consegue che l'eventuale slittamento dell'attività fuori dal perimetro dell'art. 2135 c.c. determina un disallineamento che non può restare privo di conseguenze sul piano organizzativo e camerale.

Il problema pratico è che tale slittamento non si produce, di regola, in modo istantaneo, né attraverso un momento formalmente riconoscibile. Esso si realizza, piuttosto, per progressiva trasformazione dell'assetto produttivo: incremento delle attività di trasformazione, crescita della vendita diretta, sviluppo di servizi agrituristici o didattici, integrazione di attività energetiche o di valorizzazione del compendio rurale. In questo processo, la posizione camerale della società semplice può rimanere immutata anche quando la realtà imprenditoriale si sia già significativamente allontanata dal paradigma originario. Si determina, così, una frattura tra permanenza formale nella sezione speciale e progressiva alterazione sostanziale del modello agricolo, frattura che può incidere non soltanto sulla qualificazione civilistica dell'impresa, ma anche sulla fruizione di benefici e regimi speciali costruiti sul presupposto della stabile appartenenza del soggetto all'area dell'agricoltura¹⁶.

Il nodo più delicato resta, sul piano applicativo, la determinazione della soglia oltre la quale la connessione non può più dirsi sussistente. L'art. 2135, comma 3, c.c. non detta parametri quantitativi rigidi, né rinvia a una disciplina secondaria che individui soglie prestabilite. La verifica assume, pertanto, carattere inevitabilmente casistico e richiede una valutazione complessiva della funzione svolta dalle attività ulteriori rispetto all'organizzazione agricola. Tale valutazione risulta ulteriormente complessa, come emerge dalla giurisprudenza formatasi soprattutto in ambito tributario e concorsuale, nella quale si rinvergono criteri

¹⁶ In questa prospettiva, la perdita del nesso di prevalenza non assume rilievo soltanto sul piano definitorio, ma può riflettersi sulla permanenza dei presupposti richiesti per l'accesso a regimi di favore costruiti sullo *status* agricolo del soggetto, come emerge anche nelle più recenti discipline settoriali.

interpretativi non sempre coincidenti, con effetti di accentuazione dell'incertezza applicativa¹⁷. Proprio per questo motivo, la questione tende a emergere in sedi diverse e non sempre coordinate tra loro: nella prassi camerale, nelle verifiche amministrative relative ai requisiti per l'accesso ai benefici, nei controlli fiscali e, solo in caso patologico, nel contenzioso. A ciò si aggiunge l'assenza di un procedimento normativamente tipizzato per il passaggio dalla sezione speciale alla sezione ordinaria, che accentua ulteriormente l'incertezza e lascia il riallineamento tra realtà produttiva e posizione camerale privo di un percorso definito.

Un ulteriore profilo problematico concerne, infatti, il momento in cui sorge l'esigenza di aggiornare la posizione camerale. La disciplina vigente non stabilisce espressamente quando il mutamento sostanziale dell'attività debba tradursi in un corrispondente adeguamento dell'iscrizione. Ne consegue che il riallineamento tra realtà produttiva e rappresentazione pubblicitaria è rimesso, nella maggior parte dei casi, all'iniziativa del soggetto interessato, senza che vi sia un meccanismo specifico di emersione automatica del mutamento. Anche per questa ragione, le situazioni di permanenza nella sezione speciale oltre il limite sostanziale della qualificazione agricola risultano, nella pratica, tutt'altro che improbabili.

Le ricadute del fenomeno non si esauriscono nel solo piano pubblicitario. La perdita della qualificazione agricola può incidere sulla spettanza dei regimi agevolativi collegati allo *status* di imprenditore agricolo e, sul piano della crisi, comporta il venir meno dell'estraneità dell'impresa all'area della liquidazione giudiziale, istituto che il Codice della crisi riserva all'imprenditore commerciale non minore. Il problema risulta, oggi, ulteriormente accentuato dalla stratificazione di discipline speciali che, pur ruotando attorno alla nozione di impresa agricola, adottano requisiti non perfettamente sovrapponibili, come dimostrano le recenti disposizioni in materia di impresa giovanile agricola e di agevolazioni connesse all'acquisto dei terreni¹⁸.

Proprio per la società semplice, pertanto, il mantenimento o la perdita del requisito agricolo non rappresentano un problema meramente classificatorio, ma investono il complessivo statuto giuridico dell'impresa.

In termini prudenziali, il professionista che assiste una società semplice agricola dovrebbe verificare periodicamente non solo la coerenza dell'oggetto sociale con l'art. 2135 c.c., ma anche la concreta incidenza economica e organizzativa delle attività ulteriori rispetto a quelle agricole in senso proprio. Tale verifica non riguarda la mera compresenza di attività connesse, espressamente ammessa dal codice, ma l'accertamento periodico del permanere del loro carattere strumentale rispetto al nucleo agricolo dell'impresa.

5. - Modifiche soggettive e oggettive della società semplice agricola: lacune normative e aggiornamento della posizione camerale. Se la fase di accesso alla sezione speciale presenta le difficoltà applicative già esaminate, la gestione dinamica della posizione camerale della società semplice agricola pone problemi non meno rilevanti, e per taluni aspetti ancor più delicati, in ragione della mancanza di una disciplina

¹⁷ In ambito concorsuale, la giurisprudenza di legittimità valorizza un criterio incentrato sulla prevalenza quantitativa dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi, con onere della prova a carico di chi invochi l'esenzione: v. Cass. Sez. I 7 febbraio 2023, n. 3647, in *Il Caso.it*, 2023, e Cass. Sez. I 24 gennaio 2023, n. 2162, in *Fallimento*, 2023, 7, 930. In ambito tributario, la verifica risulta più articolata, richiedendosi, oltre alla prevalenza dei prodotti propri, che l'attività non assuma dimensioni tecnico-organizzative tali da renderla autonoma rispetto al nucleo agricolo e che sussista un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale rispetto all'attività principale: v. Cass. Sez. V 28 luglio 2017, n. 18829, in *Fisco*, 2017, 32-33, 3196. Il diverso approccio metodologico dei due settori può condurre a qualificazioni non coincidenti della medesima attività.

¹⁸ Ai fini della qualificazione soggettiva dell'impresa agricola e dell'accesso ai relativi benefici, si considerino le recenti disposizioni in materia di impresa giovanile agricola introdotte dalla l. 15 marzo 2024, n. 36, che, pur non incidendo direttamente sulla definizione codicistica di cui all'art. 2135 c.c., individuano requisiti soggettivi e organizzativi autonomi ai fini dell'accesso alle misure agevolative, richiedendo, tra l'altro, che l'oggetto sociale sia esclusivamente riconducibile alle attività agricole. In particolare, rileva l'art. 2, che definisce l'impresa giovanile agricola, nonché l'art. 8, che introduce criteri di priorità nell'esercizio della prelazione agraria a favore delle imprese agricole giovanili, confermando la tendenza del legislatore a costruire regimi differenziati fondati su nozioni non perfettamente sovrapponibili di impresa agricola.

specificamente dedicata alle vicende modificative. Mentre, per le società commerciali, il codice civile e la normativa regolamentare individuano con sufficiente analiticità gli atti soggetti a iscrizione, i termini per il deposito e le conseguenze dell'omissione, per la società semplice agricola il quadro resta frammentario. Le disposizioni generali del sistema del registro delle imprese si applicano soltanto nei limiti della compatibilità, ma tale compatibilità, come si è già osservato, non è mai stata definita in modo compiuto con riferimento alle peculiarità dell'impresa agricola organizzata in forma semplice.

Il problema si manifesta, in particolare, con riguardo a tre ordini di vicende: quello delle modifiche soggettive, che investono la composizione della compagine sociale; quello delle modifiche oggettive, che riguardano l'oggetto, la sede e l'assetto produttivo dell'impresa; e quello delle modifiche concernenti i poteri di rappresentanza, particolarmente rilevanti nei rapporti esterni.

Le modifiche soggettive costituiscono un primo terreno di criticità. L'ingresso di nuovi soci, il recesso, l'esclusione o il trasferimento della partecipazione non incidono soltanto sulla struttura interna del rapporto sociale, ma possono riflettersi, in concreto, anche sull'assetto imprenditoriale della società agricola. Il loro rilievo non dipende tanto dalla sola variazione numerica o personale della compagine, quanto dalla circostanza che, nella società semplice agricola, la dimensione soggettiva continua spesso a intrecciarsi strettamente con l'organizzazione concreta dell'attività. Nonostante tale rilievo, la normativa non stabilisce, con riguardo alla società semplice agricola, né termini né modalità specifiche per l'aggiornamento della posizione camerale in caso di variazione soggettiva, sicché la prassi degli uffici continua a muoversi entro coordinate non uniformi.

Un profilo di speciale delicatezza riguarda il trasferimento delle partecipazioni. Nella società semplice, la partecipazione non è incorporata in un titolo e non circola secondo moduli tipizzati assimilabili a quelli delle società di capitali. Il trasferimento si colloca, dunque, entro una logica essenzialmente consensualistica, nei limiti consentiti dal contratto sociale. Ne deriva che la modificazione della compagine può risultare pienamente efficace sul piano civilistico pur senza tradursi, con immediatezza, in una corrispondente emersione pubblicitaria. È proprio questa possibile divaricazione tra efficacia del mutamento nei rapporti interni e aggiornamento della posizione camerale a costituire una delle principali fonti di opacità del sistema.

Le modifiche oggettive pongono questioni in parte diverse, ma non meno rilevanti. L'ampliamento o la riduzione dell'oggetto sociale, l'introduzione di nuove attività, il mutamento dell'assetto produttivo, l'acquisizione o la perdita della disponibilità dei fondi, nonché la variazione della sede, sono vicende che dovrebbero riflettersi in un corrispondente aggiornamento della posizione iscritta. Tuttavia, proprio con riguardo alla società semplice agricola, la disciplina non chiarisce né quali modifiche debbano considerarsi immediatamente rilevanti sul piano pubblicitario, né entro quali termini esse debbano essere portate a conoscenza dell'ufficio del registro. Il punto critico, qui, non è tanto stabilire se la modifica sia civilisticamente valida, quanto comprendere quando essa divenga giuridicamente rilevante ai fini della corretta rappresentazione della società nel registro delle imprese. Il problema si accentua quando la modifica oggettiva investa il confine tra attività agricola e attività ulteriori, poiché in tal caso la questione dell'aggiornamento camerale si intreccia con quella, distinta ma contigua, della perdurante coerenza dell'attività con il paradigma dell'art. 2135 c.c.

Analoga incertezza si riscontra con riguardo alla variazione della sede. Il trasferimento in una Provincia diversa non implica soltanto una modifica del dato formale risultante dal registro, ma incide anche sul profilo della competenza territoriale dell'ufficio camerale, con tutte le difficoltà già evidenziate in relazione alla dissociazione tra sede legale e luogo effettivo di esercizio dell'attività agricola. Anche sotto questo aspetto, il sistema non offre una disciplina specifica per la società semplice agricola, né assicura una gestione uniforme del passaggio tra uffici.

Un ulteriore profilo riguarda le modifiche dei poteri di rappresentanza. Per le società commerciali, la pubblicità relativa agli organi gestori e ai poteri rappresentativi è inserita entro un regime normativamente più strutturato. Per la società semplice, invece, la rappresentanza segue le regole del tipo codicistico e non

trova, sul piano della pubblicità camerale, una disciplina altrettanto analitica. Ne consegue che il mutamento dei poteri di firma o di amministrazione può non trovare un'immediata e adeguata corrispondenza nella risultanza camerale, con possibili incertezze nei rapporti con la pubblica amministrazione¹⁹, con gli istituti di credito e con i terzi che facciano affidamento sulla posizione iscritta per identificare i soggetti legittimati a impegnare la società.

Il quadro complessivo che emerge è, dunque, quello di una disciplina che, nella fase dinamica della vita societaria, si rivela ancor più lacunosa di quanto non sia nella fase costitutiva. Se, almeno per l'accesso alla sezione speciale, gli uffici camerali hanno progressivamente sviluppato prassi operative relativamente consolidate, nella gestione delle vicende modificative permane un'area di notevole incertezza, nella quale l'aggiornamento della posizione è rimesso in misura eccessiva alla cura del soggetto iscritto, senza che l'ordinamento predisponga meccanismi di emersione automatica del mutamento.

La lacuna normativa non riguarda solo la mancanza di una tipizzazione degli atti da depositare, ma investe il problema, ben più rilevante, del raccordo tra modificazione civilistica ed emersione pubblicitaria: la società semplice agricola può subire mutamenti pienamente validi ed efficaci sul piano interno senza che l'ordinamento predisponga, con pari chiarezza, il loro tempestivo riflesso nel registro delle imprese. Dal punto di vista operativo, ogni modifica relativa ai soci, alla sede, all'oggetto o ai poteri di rappresentanza dovrebbe essere valutata immediatamente non solo nella sua validità civilistica, ma anche nella sua rilevanza pubblicitaria, predisponendo un corredo documentale quanto più possibile completo e coerente.

6. - Il raccordo con la qualifica di imprenditore agricolo professionale: iscrizione camerale e accesso ai benefici di settore. Le criticità del sistema pubblicitario della società semplice agricola assumono un rilievo ancora più netto quando vengono poste in relazione con la qualifica di imprenditore agricolo professionale²⁰. È su questo terreno, infatti, che le insufficienze della posizione camerale cessano di rilevare come meri problemi di regolarità formale e si traducono in effetti immediati sull'accesso ai benefici di settore, sulla loro conservazione e sulla verificabilità dei relativi presupposti.

Occorre, anzitutto, tenere distinti i due piani. L'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come il soggetto che, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e da esse ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, con riduzione al venticinque per cento nelle zone svantaggiate. Per le società agricole, tuttavia, il riferimento normativo decisivo è costituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto. Tale disposizione richiede, anzitutto, che lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Essa richiede, inoltre, il possesso di specifici requisiti soggettivi, modulati in funzione del tipo societario. Nelle società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nelle società in accomandita semplice, tale qualifica deve riferirsi ai soci accomandatari. Nelle società di capitali e nelle cooperative, invece, almeno un amministratore deve essere in possesso della medesima qualifica e, nel caso delle cooperative, deve anche rivestire la qualità di socio. Il d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, con l'introduzione del comma 3 *bis*, ha infine chiarito che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore ad una sola società²¹.

¹⁹ Cass. Sez. V 5 aprile 2022, n. 10878 e n. 10882, in *Onelegale*, secondo cui, in ragione dell'obbligo di iscrizione della società semplice agricola nella sezione speciale del registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a consultare il registro al fine di verificare l'identità attuale del legale rappresentante prima di procedere a una verifica fiscale, pena la violazione dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa ex art. 41 CDFUE e art. 6, legge n. 212/2000.

²⁰ In tema cfr. F. TEDIOLI, *L'imprenditore agricolo professionale tra disciplina legislativa e prassi amministrativa*, in *Consulenza Agricola*, 2026, 177.

²¹ Il quadro si complica ulteriormente ove si consideri che la qualifica di IAP non esaurisce più il novero delle figure rilevanti ai fini dell'accesso ai benefici di settore, dovendosi oggi confrontare anche con definizioni ulteriori - come quella di impresa giovanile agricola introdotta dalla l. 15 marzo 2024, n. 36 - costruite secondo criteri solo parzialmente coincidenti con quelli del d.lgs. n. 99/2004.

L'iscrizione nella sezione speciale non attribuisce dunque, di per sé, la qualifica di IAP. L'accertamento resta fondato su requisiti sostanziali ulteriori, che la normativa statale definisce e che la prassi amministrativa verifica in concreto. Nondimeno, la posizione camerale svolge una funzione istruttoria essenziale: essa identifica il soggetto, rendendo conoscibili forma, sede, compagine e attività dichiarata, e costituisce normalmente il primo quadro documentale attraverso cui l'amministrazione ricostruisce la riconducibilità dell'impresa all'area agricola. In questo senso, la pubblicità camerale, pur non essendo costitutiva della qualifica, diventa nella pratica un presupposto documentale difficilmente surrogabile per il suo riconoscimento e per il controllo della sua permanenza. Più che sul piano della titolarità astratta della qualifica, la centralità della risultanza camerale si manifesta, dunque, sul terreno della verificabilità amministrativa dei relativi presupposti. La stessa giurisprudenza mostra, tuttavia, che tale funzione istruttoria non si traduce in un regime uniforme di rilevanza della pubblicità camerale, poiché, mentre in alcuni ambiti essa è valorizzata in termini particolarmente rigorosi, in altri, è stata ritenuta sufficiente l'iscrizione della società agricola con l'indicazione dei soci, escludendosi la necessità di una distinta iscrizione personale del socio che eserciti l'attività in forma collettiva²².

Per la società semplice agricola tale raccordo è particolarmente delicato. La struttura del tipo societario è connotata da elasticità formale e da un apparato pubblicitario meno penetrante rispetto a quello delle società commerciali; la qualifica IAP, al contrario, richiede stabilità e verificabilità dei requisiti in capo al soggetto che apporta la professionalità richiesta dalla legge. Ne consegue che, anche in questo ambito, il rischio non è tanto quello dell'invalidità civilistica delle vicende societarie, quanto quello del loro mancato o incompleto allineamento con la posizione camerale. Una variazione della compagine, dell'assetto gestorio o della concreta organizzazione dell'attività può risultare perfettamente efficace sul piano interno e, tuttavia, non trovare un tempestivo riflesso nella rappresentazione amministrativa dell'impresa. Quando ciò accade, la criticità si trasferisce immediatamente sul terreno della qualifica IAP e dei benefici ad essa collegati.

Le ricadute operative sono evidenti. Se il socio, o il soggetto la cui attività consente alla società di soddisfare i requisiti richiesti, perde tale ruolo o cessa di apportare i requisiti necessari, la società può continuare a presentarsi formalmente come coerente con il quadro originario pur non possedendo più, sul piano sostanziale, i presupposti per il mantenimento della qualifica e del regime di favore. Simmetricamente, il mancato aggiornamento dell'ingresso di un nuovo soggetto qualificato o della riorganizzazione dell'attività può ritardare o compromettere il riconoscimento di benefici astrattamente spettanti. In entrambe le ipotesi, il problema applicativo non nasce tanto dalla norma attributiva della qualifica, quanto dalla fragilità del raccordo tra dati sostanziali e loro emersione amministrativa.

Il requisito del tempo di lavoro e, più in generale, l'accertamento concreto dei presupposti dello IAP confermano ulteriormente questo dato. La disciplina legislativa appare lineare nella formulazione, ma la sua applicazione alle società, e, in particolare, alle società semplici, è inevitabilmente più complessa, poiché l'attività del socio nell'impresa non è normalmente documentata attraverso strumenti tipizzati assimilabili a quelli del lavoro subordinato. La verifica si fonda, quindi, su un insieme di elementi indiziari e amministrativi – posizione previdenziale, dati fiscali, risultanze camerali, struttura produttiva dell'azienda – la cui attendibilità dipende anche dalla correttezza e completezza della posizione iscritta.

Anche gli sviluppi più recenti in materia di prelazione agraria confermano, del resto, che la regolarità e

²² In tema di riconoscimento della ruralità dell'abitazione del socio di società agricola semplice, Cass. Sez. Trib. 15 giugno 2021, n. 16814, in www.osservatorioagromafie.it, ha affermato che è sufficiente l'iscrizione della società agricola, con l'indicazione dei soci, nel registro delle imprese, non potendo il socio che svolge l'attività imprenditoriale agricola in forma collettiva essere onerato di una doppia iscrizione. Sul punto v. anche L. CENICOLA, *Variazione del classamento di una abitazione e richiesta di ruralità. Socio di società agricola non iscritto nel Registro delle imprese*, in questa Riv., 2021, 4, il quale sottolinea che, quando il legislatore intende far discendere effetti specifici da una determinata iscrizione nella sezione speciale, lo prevede espressamente. Nello stesso senso, sul carattere non generalizzabile della rilevanza della iscrizione camerale e sul suo espresso rilievo, invece, ai fini della prelazione agraria delle società agricole, v. P. TONALINI, *Prelazione agraria e società agricole*, in *Riv. Notariato*, 2022, 635 ss.

completezza della risultanza camerale possono assumere, in specifici ambiti, una funzione ben più incisiva di quella meramente descrittiva, fino a incidere concretamente sulla possibilità di far valere diritti o preferenze costruiti su determinate qualifiche soggettive²³.

Tornando al raccordo tra iscrizione camerale e qualifica IAP, esso costituisce uno dei punti di maggiore fragilità dell'intero sistema. I requisiti della qualifica sono definiti dalla legge con sufficiente precisione. La loro verifica, il loro mantenimento e le relative ricadute applicative dipendono, però, in misura rilevante dalla qualità della rappresentazione amministrativa dell'impresa. Per la società semplice agricola, nella quale l'aggiornamento della posizione camerale resta affidato in larga parte all'iniziativa del soggetto iscritto e del professionista che lo assiste, il rischio operativo non è quello dell'invalidità degli atti societari, ma quello della progressiva erosione dei presupposti della qualifica IAP, senza che tale erosione emerga tempestivamente sul piano amministrativo: una divergenza che può restare latente sino alla verifica amministrativa, con possibili conseguenze sulla permanenza dei benefici già fruiti o in corso di fruizione.

7. - Cancellazione d'ufficio e vuoti normativi: la posizione della società semplice agricola tra inerzia del sistema e rischi applicativi. Se i paragrafi precedenti hanno evidenziato le difficoltà che accompagnano l'accesso alla sezione speciale e la gestione dinamica della posizione camerale, un profilo distinto e non meno problematico riguarda l'uscita dal registro e, segnatamente, la cancellazione della società semplice agricola dalla sezione speciale, tanto nella forma volontaria quanto – ed è qui che si concentrano i principali nodi irrisolti – nella forma della cancellazione d'ufficio per inattività o per perdita dei requisiti che giustificano la permanenza nell'area della specialità agricola.

Il quadro normativo non è, sul punto, del tutto privo di riferimenti, poiché il d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247²⁴ disciplina la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone non più operative. Con riguardo alla società semplice agricola iscritta nella sezione speciale, tuttavia, tale disciplina opera solo come cornice procedimentale generale e non risolve specificamente il rapporto tra perdita dei requisiti sostanziali dell'impresa agricola e permanenza della pubblicità speciale.

Il nodo problematico riguarda, piuttosto, il fatto che tale disciplina, costruita in termini generali, non è specificamente calibrata sulla posizione della società semplice agricola iscritta nella sezione speciale. Proprio per questo, se il procedimento di cancellazione per inattività può dirsi normativamente previsto, restano assai meno definiti il rapporto tra perdita sostanziale del requisito agricolo e permanenza dell'iscrizione, nonché il raccordo tra mutamento dell'attività effettivamente esercitata e adeguamento della pubblicità speciale.

Il silenzio del legislatore non concerne, dunque, l'esistenza di un potere generale di cancellazione delle società di persone non più operative, ma la mancata predisposizione di regole espressamente modellate sulle peculiarità della società semplice agricola, specie con riguardo alle ipotesi in cui la criticità non derivi da una cessazione dell'attività in senso formale, bensì dalla progressiva perdita dei requisiti sostanziali che

²³ In questa prospettiva, la giurisprudenza ha valorizzato in modo particolarmente rigoroso la funzione della risultanza camerale in materia di prelazione agraria. V. Cass. Sez. III 7 agosto 2023, n. 23989, in www.tedioli.com, secondo cui l'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 99/2004 richiede che la qualifica di coltivatore diretto dei soci risulti da un'iscrizione espressamente diretta a tale fine, non essendo sufficiente che essa emerga solo indirettamente da atti aventi diverso oggetto; nello stesso senso, App. Bologna 1° febbraio 2024, n. 248, e App. Firenze 18 maggio 2023, n. 1073, in *Onelegale*, le quali, con specifico riferimento a società semplici agricole, ribadiscono la necessità che la qualifica risulti in modo espresso dalla pubblicità camerale, a tutela dell'affidamento del terzo acquirente.

²⁴ Sul piano procedimentale, la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone è disciplinata dal d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247. Per le società di persone, il procedimento è avviato dal registro delle imprese quando ricorra una delle circostanze indicate dall'art. 3 del regolamento, tra cui, in particolare, l'irreperibilità presso la sede legale, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, la mancanza del codice fiscale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi o la decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita. Il procedimento, finalizzato all'aggiornamento e all'attendibilità del registro, conduce all'eliminazione delle posizioni non più operative, ma non disciplina in modo specifico il caso della società semplice agricola che abbia perduto i requisiti sostanziali per permanere nella sezione speciale.

giustificano la permanenza del soggetto nell'area della specialità agricola. Alcuni uffici hanno avviato, in concreto, procedimenti di cancellazione d'ufficio anche nei confronti di società semplici agricole rimaste inattive per periodi prolungati o prive di aggiornamenti significativi della propria posizione. Tali iniziative trovano un fondamento generale nella disciplina della cancellazione d'ufficio delle società di persone non più operative, ma confermano, al tempo stesso, l'assenza di una regolazione espressamente calibrata sulla specificità della società semplice agricola iscritta nella sezione speciale. Il profilo problematico non riguarda, dunque, l'esistenza in sé del potere di cancellazione, quanto piuttosto i limiti e le modalità del suo adattamento a un soggetto connotato da specialità, specie nei casi in cui la criticità non dipenda dalla mera inattività, ma dal progressivo disallineamento tra attività effettivamente esercitata e permanenza della pubblicità speciale.

A questa prima ipotesi, relativa all'inattività, se ne affianca una seconda, ancor più complessa, concernente la perdita dei requisiti che condizionano la permanenza nella sezione speciale. Qui il vuoto normativo non riguarda tanto l'accertamento sostanziale dell'attività – tema già esaminato – quanto la mancanza di un procedimento che consenta di tradurre gli esiti in un effetto ordinato sul piano pubblicitario. La disciplina vigente non prevede, infatti, un controllo periodico dei requisiti da parte dell'ufficio camerale, né un procedimento officioso specificamente modellato sull'ipotesi della perdita della qualificazione agricola. Il sistema lascia, così, il riallineamento tra realtà sostanziale e posizione iscritta privo di specifici meccanismi di emersione officiosa, rimettendo sostanzialmente alla parte l'onere dell'aggiornamento.

Ne deriva un effetto paradossale. Il registro delle imprese, istituito preordinato a garantire conoscibilità e affidabilità delle situazioni giuridiche degli operatori economici, rischia di trasformarsi, con riguardo alle società semplici agricole inattive o sostanzialmente riqualificate, in un archivio di posizioni non più corrispondenti alla realtà, senza che l'ordinamento predisponga strumenti adeguati per intercettarne tempestivamente l'alterazione.

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo concerne gli effetti della cancellazione. Per le società di capitali, il legislatore ha collegato alla cancellazione dal registro effetti estintivi espressamente disciplinati²⁵. Per la società semplice, invece, il rapporto tra cancellazione e permanenza del soggetto si atteggia in modo diverso. Essa non acquista la propria soggettività in forza dell'iscrizione e, correlativamente, la cancellazione dalla sezione speciale non può essere automaticamente equiparata a un effetto estintivo in senso civilistico²⁶. Quest'ultima incide sulla visibilità pubblica della società e può produrre conseguenze rilevanti sul piano della dimostrazione dello *status* agricolo e dell'accesso ai benefici connessi, ma non determina, di per sé, la cessazione del rapporto sociale né travolge automaticamente la validità delle vicende negoziali sottostanti. Si tratta di un dato sistematicamente rilevante, che impone di tenere distinta la dimensione pubblicitaria da quella propriamente civilistica.

A ciò si aggiunge il problema, tutt'altro che marginale, della riattivazione della posizione camerale. Quando una società semplice agricola intenda riprendere l'attività o riallineare una posizione non più aggiornata, si scontra frequentemente con difficoltà operative notevoli: documentazione originaria incompleta, compagine nel frattempo mutata, assetto dei poteri non più chiaramente ricostruibile, necessità di riallineare oggetto sociale, sede e disponibilità dei fondi alla situazione effettiva. In tali casi, la fase di riattivazione riproduce, spesso, in forma aggravata, tutte le incertezze già riscontrate nella fase di primo

²⁵ Cfr. F. TEDIOLI, *Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione*, in *Il giusto processo civile*, 2011, 1227; ID., *Riflessi processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Ec Legal*, 9 ottobre 2018.

²⁶ In senso apparentemente contrario, C.G.T. II grado Toscana, Sez. II 4 agosto 2025, n. 923, in *Onelegale*, che - con riferimento a una società agricola in forma di società semplice - ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, con conseguente interruzione dei processi pendenti ex art. 40, d.lgs. n. 546/1992. La pronuncia, pur comprensibile nell'economia del giudizio tributario, non convince sul piano sistematico: essa assimila la società semplice agricola al regime estintivo delle società di capitali ex art. 2495 c.c., senza considerare che la società semplice non fonda la propria esistenza giuridica sull'iscrizione, né può perdere per effetto della sola cancellazione camerale quella soggettività che dall'iscrizione non dipende.

accesso, con l'ulteriore complicazione di dover ricostruire una continuità pubblicitaria ormai interrotta o comunque opaca.

Il quadro complessivo conferma, dunque, che la cancellazione rappresenta l'ultimo anello di una catena normativa strutturalmente incompleta. Il sistema ha previsto l'accesso alla sezione speciale senza disciplinarne compiutamente la gestione dinamica; ha rimesso la gestione dinamica all'iniziativa del soggetto iscritto senza predisporre adeguati meccanismi di controllo; e ha lasciato sostanzialmente privo di regolazione specifica il momento dell'uscita dal registro. È proprio in questa mancanza di una disciplina della fase estintiva del rapporto pubblicitario della società semplice agricola che si coglie uno dei limiti più evidenti dell'attuale assetto normativo.

8. - Considerazioni conclusive: la società semplice agricola tra flessibilità civilistica e deficit di rappresentazione pubblicitaria. L'analisi svolta consente di individuare con chiarezza il tratto strutturale che accomuna le criticità esaminate. La società semplice agricola non presenta, in sé, particolari rigidità sul piano civilistico; al contrario, il tipo si caratterizza per una marcata elasticità, coerente con la sua funzione storica e con la possibilità che esso operi anche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa in senso stretto²⁷. Le difficoltà emergono, piuttosto, nel momento in cui tale modello viene inserito nel sistema del registro delle imprese, il quale presuppone un grado di formalizzazione e di stabilità dei dati che la disciplina vigente non assicura in modo adeguato.

Il dato conclusivo può essere formulato in termini sintetici. Il sistema non soffre di un difetto di validità delle vicende societarie, ma di un limite strutturale della loro emersione pubblicitaria. Le trasformazioni della compagine, dell'assetto gestorio e dell'attività esercitata sono normalmente valide ed efficaci sul piano civilistico; ciò che manca è un meccanismo normativo idoneo a garantirne un riflesso tempestivo e coerente nella posizione camerale. Ne deriva un disallineamento strutturale che incide sulla trasparenza del registro e sulla corretta percezione esterna della situazione giuridica dell'impresa. In questa prospettiva, la pubblicità relativa alla società semplice agricola non può essere ricondotta, né alla mera pubblicità-notizia, né alla pubblicità dichiarativa in senso pieno, ma si colloca in una zona intermedia, nella quale l'iscrizione, pur non incidendo sulla validità civilistica delle vicende societarie, assume una funzione amministrativamente determinante sul piano della loro spendibilità esterna, della verificabilità dei requisiti e dell'accesso ai regimi differenziati previsti per il settore agricolo.

Il limite dell'assetto vigente non risiede, dunque, soltanto nella distanza tra qualificazione normativa ed effetti applicativi, ma nella coesistenza, all'interno dello stesso registro delle imprese, di modelli pubblicitari diversi e non pienamente coordinati, che finiscono per riflettersi in modo particolarmente problematico proprio sulla società semplice agricola.

In tale contesto, un possibile percorso di riassetto non sembra risiedere nell'estensione pura e semplice dei modelli pubblicitari propri delle società commerciali, né, all'opposto, nel mantenimento dell'attuale assetto fondato su una sostanziale autoregolazione. Piuttosto, appare necessario un intervento selettivo, volto a individuare, con riferimento alla società semplice agricola, un nucleo minimo di vicende rilevanti ai fini pubblicitari – in particolare quelle idonee a incidere sull'identificazione del soggetto, sull'attività esercitata e sui poteri di rappresentanza – accompagnato da obblighi di aggiornamento più chiaramente tipizzati e da strumenti di verifica coerenti con la natura del tipo societario.

Un simile intervento dovrebbe, inoltre, muovere da una preliminare razionalizzazione del ruolo delle sezioni speciali, evitando che esse continuino a svolgere, in modo disomogeneo, funzioni informative, selettive o abilitative senza una chiara definizione dei relativi effetti giuridici. In questa stessa prospettiva

²⁷ M. ONZA, *Società semplice e godimento di beni: qualche appunto*, in *Giur. comm.*, 2025, 397 ss., ove si sottolinea la non necessaria correlazione tra società semplice ed esercizio di attività d'impresa in senso stretto.

si collocano le più recenti proposte *de iure condendo*²⁸, che individuano proprio nella disomogeneità degli effetti della pubblicità uno dei principali fattori di incertezza del sistema e prospettano, perciò, l'estensione del regime dichiarativo a tutte le società semplici. In tale contesto, anche le recenti evoluzioni del diritto europeo della pubblicità societaria – quali risultano dalla direttiva (UE) 2025/25²⁹ che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 – pur non incidendo direttamente sulla disciplina della società semplice agricola, confermano l'esigenza di una maggiore sistematicità e trasparenza degli assetti pubblicitari. Proprio per questo, il termine fissato per il recepimento della direttiva potrebbe offrire, sul piano interno, l'occasione per un intervento contestuale del legislatore nazionale volto a razionalizzare il regime pubblicitario dell'intera categoria ed eliminare le irragionevoli disparità oggi esistenti, in particolare tra società semplici agricole e non agricole³⁰.

In definitiva, la società semplice agricola si colloca in una zona di frizione tra un modello civilistico volutamente elastico e un sistema pubblicitario costruito su presupposti diversi. Finché tale frizione non verrà affrontata attraverso un intervento normativo capace di riconoscere e disciplinare la natura intermedia della pubblicità camerale in questo ambito, il funzionamento del sistema continuerà a dipendere, in misura eccessiva, dall'iniziativa del soggetto iscritto e dalla prassi degli uffici camerali.

²⁸ In tal senso, O. CAGNASSO, *Le società di persone: temi controversi - Alcuni spunti de iure condendo in tema di società di persone*, in *Giur. it.*, 2025, 1470 ss., il quale propone, tra l'altro, l'estensione del regime dichiarativo della pubblicità a tutte le società semplici, così da risolvere i problemi di opponibilità ai terzi dei patti limitativi della responsabilità.

²⁹ La direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, prevede, quale termine generale di recepimento, il 31 luglio 2027, ferma la distinta decorrenza applicativa di alcune disposizioni, prevista in parte dal 31 luglio 2028 e in parte dal 1° agosto 2029. La direttiva in esame, per quanto qui interessa, ha modificato la dir. UE 2017/1132, sostituendo l'art. 10 e inserendo l'art. 14 *bis*; in dottrina, L. SALAMONE, *La pubblicità della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice: la questione del deposito del bilancio. Prime note*, Relazione al Convegno su *Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull'esistente e sulle prospettive di riforma*, a cura di Fauceglia, Torino, 2025.

³⁰ Sul punto, v. G. FAUCEGLIA, *Società di persone e registro delle imprese: qualche riflessione in una prospettiva di riforma*, in *Le Società*, 2025, 5, 501 ss., il quale evidenzia come la direttiva (UE) 2025/25 riguardi le società in nome collettivo e in accomandita semplice e possa offrire, in sede di recepimento, l'occasione per una più ampia razionalizzazione della disciplina pubblicitaria delle società di persone. P. SPOLAORE, *La pubblicità "commerciale" nell'UE tra over- e under-regulation*, relazione al XVII Convegno annuale ODC, Roma, 27-28 febbraio 2026, il quale evidenzia come le società agricole (anche in forma semplice) si collocino, nel sistema europolitano, in una condizione di *underregulation* rispetto agli obiettivi di trasparenza e integrazione del mercato, pur costituendo a tutti gli effetti imprese rilevanti ai fini del mercato interno.